



Comune di Piazza Armerina
Provincia di Enna



www.comune.piazzaarmerina.en.it

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Al Sig. Sindaco



Comune Piazza Armerina

Prot n. 0003930 del 17-02-2015

Interno

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Comunale

Al Responsabile del settore economico-finanziario

Alla II Commissione Comunale

SUGLI INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DAL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

L'ORGANO DI REVISIONE

Al Sig. Sindaco
Dr. Marco Mazzurco

Al Presidente del Consiglio Comunale
Dr. Mario Barbarotto

Al Responsabile del settore economico-finanziario
Dr. Alvaro Placa

Alla II Commissione Comunale

Comune di Piazza Armerina

Collegio dei revisori

Verbale n.26 del 17/02/2015

Il Collegio dei Revisori

Si riunisce a Piazza Armerina, alle ore 10:30, presso gli Uffici Comunali per rispondere alla richiesta della II Commissione del Comune di Piazza Armerina in merito agli incarichi professionali conferiti dal Comune di Piazza Armerina.


Il Collegio, rileva

Che nel corso dell'anno 2014 sono stati conferiti i seguenti incarichi di consulenza:

- 17/01/2014 Determina n°3: Ottimizzazione e razionalizzazione dell'energia Esperto Ing. Tornetta Carlo;
- 22/01/2014 Determina n°4: Programmazione, gestione ed acquisizione in destinazione anche ai fini sociali dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Esperto Avv. Giuseppe Librizzi;
- 20/02/2014 Determina n°8: consulenza per lo sviluppo e la valorizzazione dei comparti beni culturali e turismo, Esperto Dott. Mastrogioseppe Giulio, Incarico revocato con Determina n°46 del 25/09/2014;
- 03/03/2014 Determina n°10: Consulenza problematiche telefonia Esperto Sig. Di Catania Antonino;
- 03/03/2014 determina n°11: consulenza per la sanità, Esperto Dott. Roberto Mascera Antonio;
- 20/05/2014 Determina n°21: programmazione della manifestazione "Palio dei Normanni", esperto Sig. La Malfa Calogero Silvio, Incarico revocato con Determina n°33 del 14/7/2014;
- 15/10/2014 Determina n°47: Spettacolo-Feste-Tradizioni e politiche culturali, Esperto Sig. Paternicò Lucio;
- 15/10/2014 Determina n°48: Sport e turismo, Esperto Sig. Lombardo Angelo Andrea Salvatore;
- 20/10/2014 Determina n°50: per istruire, dirigere l'attività del personale amministrativo idoneo a garantire l'erogazione del servizio giustizia presso l'Ufficio del Giudice di Pace.

Rileva ancora che la disciplina vigente in tema di collaborazioni prevede che:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; è già stato in proposito chiarito che: "il requisito della corrispondenza della prestazione alla competenza attribuita dall'ordinamento all'amministrazione conferente è determinato dal poter ricorrere a contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal programma approvate dal Consiglio dell'ente locale ai sensi dell'art. 42 del D.lvo 267/2000" (Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 37/09, nonché Sez. Reg. Lombardia, n. 244/08);



b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e deve soddisfare esigenze straordinarie ed eccezionali; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

e) deve sussistere il requisito della "comprovata specializzazione anche universitaria": le amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali (con contratti di lavoro autonomo professionale, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa) a esperti muniti di tale requisito. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

f) per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti. Si evidenzia che l'intervento del revisore contabile è necessario quale titolare di funzioni di controllo interno all'ente e di raccordo con gli organi di controllo esterno (Corte Conti, sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 5 506/2010/par. del 23 aprile 2010; Sez. Contr. Piemonte, parere n. 23 del 18 marzo 2010);

Va inoltre aggiunto, sotto un profilo generale, che in caso di conferimento di un incarico di studio o di consulenza occorre altresì osservare i limiti di spesa introdotti dall'art. 6 co. 7 d.l. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010 e s.m.i. (salve particolari ipotesi, es. la copertura della spesa mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, cfr. sez. contr. Piemonte 25.10.2013, n. 362) e che in sede di assunzione dell'impegno di spesa il funzionario, ai sensi dell'art. 9 co. 1 lett. a) n. 2 d.l. n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, salvo incorrere, in caso di inosservanza di tale obbligo, in responsabilità disciplinare ed amministrativa. A tal proposito si rileva che gli incarichi conferiti sono a titolo gratuito e che il responsabile del III Settore: Programmazione e Gestione Economico-Finanziaria, con protocollo generale n°1872/int del 23/01/2015 ha specificato che, riguardo le nomine di esperti/consulenti **"non risultano registrazioni contabili o finanziarie in merito"**.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte ricordato che "l'affidamento di incarichi di consulenza e/o di collaborazione da conferire a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione non può prescindere dal preventivo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata" (Cons. St., 28 maggio 2010, n. 3405) ed ancora: "qualsivoglia pubblica amministrazione può legittimamente conferire ad un professionista esterno un incarico di collaborazione, di consulenza, di studio, di ricerca o quant'altro, mediante qualunque tipologia di lavoro autonomo, continuativo o anche occasionale, solo a seguito dell'espletamento di una procedura comparativa previamente disciplinata ed adottata e adeguatamente

pubblicizzata, derivandone in caso di omissione l'illegittimità dell'affidamento della prestazione del servizio." (T.A.R. Piemonte, 29.9.2008 n. 2106; cfr. Corte Conti sez. reg. contr. Lombardia, 11.2.2009. n. 37; 27.11.2012, n. 509 che ribadiscono i principi in questione). Anche a livello centrale la magistratura contabile ha avuto modo di statuire che: "il comma 6-bis dell'art.7 del d.lgs. n. 165/2001, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione, ha in concreto posto la necessità dell'espletamento della procedura concorsuale, nella considerazione che un simile modus operandi, implicando il rispetto di precisi adempimenti procedurali e moduli operativi, concorra a rendere l'operato dell'Amministrazione conforme ai parametri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, costituzionalmente tutelati ex art.97" (Corte Conti, sez. centrale controllo prev. legittimità Stato, 2.10.2012, n. 23; analogamente la stessa sezione delibera 26.10.2011, n. 21).

Sulla base delle superiori considerazioni si può affermare che il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza:

- a) procedura comparativa andata deserta;
- b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "particolare urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico" (ex plurimis, deliberazione Sez. Contr. Lombardia n. 67/2012/IADC).

Nei casi di cui trattasi si deve rilevare che:

- a) non vi sono state precedenti procedure comparative andate deserte;
- b) non è stata determinata la durata dell'incarico;
- c) non si ravvisa, nella maggioranza dei casi analizzati, il carattere della "particolare urgenza".


Si rileva ancora che non vi sono stati esborsi a carico dell'Ente sebbene viga un divieto implicito alla gratuità degli incarichi esterni conferiti dalle pubbliche amministrazioni che può essere derogato solo in casi eccezionali e con determinate modalità procedurali quali, ad esempio, dissesto finanziario, deficit strutturale o comunque gravi difficoltà economiche. Versando in una di tali situazioni, l'Ente Pubblico, motivando sulla necessità per la mancanza documentata di professionalità interne e sulle difficoltà economiche può, previa procedura comparativa, conferire incarichi esterni.

Sulla base di quanto sopra rilevato e rappresentato questo organo ritiene che gli incarichi conferiti e non ancora revocati, pur non arrecando danno economico per l'Ente, non siano conformi alla disciplina di legge.


Invita l'Amministrazione ad adottare gli opportuni provvedimenti per conformare la propria attività alla legge in materia di affidamento di incarichi.

Alle ore 11:30 viene chiuso il presente verbale

Dr. Marco Mazzurco



Dr. Mario Barbarotto



Dr. Alvaro Plaça

